



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III / 8433/C7

Venezia, 21 agosto 2009

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
DEL VENETO
LORO SEDI

e, p.c. AI RAPPRESENTANTI
DELLE OO. SS. - COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 2009/10– Indicazioni operative in materia di **supplenze** al personale docente, educativo e A.T.A.

Al fine di organizzare in maniera ordinata ed omogenea le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo), nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 (regolamento supplenze personale ATA) nonché nel CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

In merito alle predette indicazioni operative è stata fornita, in data 19 agosto u.s., la prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali.

PERSONALE DOCENTE

PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI

Come di consueto il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:

- cattedre interne;
- cattedre orario esterne;
- spezzoni residui superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte di codesti Uffici.

Non fanno pertanto parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

CRITERI COSTITUZIONE CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Gli Uffici Scolastici Provinciali nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del DM 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

Si consiglia inoltre di costituire il maggior numero possibile di cattedre esterne, consentito dall'applicazione dei criteri sopra riportati, in modo da limitare il numero degli spezzoni isolati.

SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Come è noto alle SS.LL., l'art. 1, comma 4 del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario quelli che non raggiungono l'orario di cattedra), sono "restituite" ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

Pertanto tali ore, se residue dopo la formazione delle cattedre esterne o posti orario, non devono essere coperte mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Le SS.LL. unitamente all'elenco delle cattedre, posti orario e spezzoni superiori alle 6 ore da coprire mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, avranno cura di rendere noti, per completezza di informazione, anche gli spezzoni residui pari o inferiori a 6 ore restituiti ai Dirigenti scolastici.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI

A) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni

In via generale gli aspiranti possono scegliere, oltre alle cattedre intere:

- un singolo spezzone (superiore a 6 ore);
- di abbinare 2 o più spezzoni residui, superiori alle 6 ore e non costituenti cattedra;
- di modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra, già proposti da codesti uffici

Nelle ultime due ipotesi devono essere tenuti in considerazione, per quanto riguarda la scuola secondaria, i criteri fissati dall'art. 4, comma 2, del Regolamento (massimo tre sedi scolastiche, due comuni e criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto).

Non è consentito, invece, modificare le cattedre orario esterne tranne nel caso indicato alla successiva lettera B) (part-time).

B) Part-time

Premesso che, di norma, l'orario part-time deve essere pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola, in sede di convocazione agli aspiranti interessati a costituire un rapporto di lavoro part-time non sarà consentito:

- frazionare una cattedra/posto interno.

Sarà invece consentito:

- Scegliere uno o più spezzoni residui ;
- Scegliere una sola parte di cattedra orario esterna o di posto orario (abbinamento, non costituente cattedra, tra spezzoni superiori a 6 ore) , senza possibilità di modificare la consistenza oraria del singolo spezzone scelto (ad esempio: cattedra orario esterna composta da 9 ore + 9 ore, sarà possibile scegliere uno dei due spezzoni di 9 ore e non 12 ore).

Per la scuola secondaria la scelta dell'orario part-time deve infatti tenere conto della consistenza degli spezzoni indivisibili, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare l'unicità del docente ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Tale orario part-time potrebbe pertanto non ammontare esattamente al 50% dell'orario a tempo pieno , ma essere superiore o inferiore a tale orario.

Le ore che residuano dalla scelta del part-time , se superiori a 6, si aggiungono alle altre disponibilità provinciali.

Se invece sono inferiori a 6, devono essere "restituite" ai Dirigenti Scolastici che le copriranno secondo la procedura precedentemente illustrata.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

Qualora l'aspirante interessato al part-time scelga una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2010, ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2010 in quanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 3.5.1999 n. 124 e dell'art. 1 comma 1 del D.M. n. 131 del 13.6.2007, lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante.

Se invece vengono scelti, sempre da chi è interessato al part-time, spezzoni residui, parti di cattedre orario esterne disponibili fino al termine delle attività didattiche oppure gli spezzoni residui da chi ha già scelto, per part-time, una parte di cattedra vacante fino al 31 agosto 2010, trattandosi di posti disponibili solo di fatto e non di diritto, i relativi contratti dovranno essere stipulati fino al termine delle attività didattiche (30.6.2009)

(Ad esempio: cattedra orario esterna, vacante e disponibile fino al 31.8.2010, composta da 9 ore + 9 ore: l'aspirante che sceglie di stipulare un contratto part-time per 9 ore, ha diritto al contratto fino al 31.8.2010. L'aspirante che invece sceglie le rimanenti 9 ore, dovrà stipulare un contratto fino al 30.6.2010).

Gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto in regime di part-time, sia che abbiano optato per uno spezzone residuo sia che abbiano scelto una parte di cattedra orario esterna, non devono ovviamente essere tenuti in considerazione per il completamento dell'orario.

A tal fine nel provvedimento di individuazione del destinatario della proposta di assunzione deve essere chiaramente indicato che l'interessato ha scelto di stipulare un contratto in regime di part-time.

DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI

Si richiama l'attenzione su quanto precisato all'art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 in base al quale l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI ai sensi art. 3, comma 5 D.M. n. 131 del 13.6.2007.

L'art. 3, 5° comma, del D.M. citato, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2010, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2010, per il medesimo o diverso insegnamento.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

COMPLETAMENTO D'ORARIO

Com'è noto sia l'art. 4 del D.M. 131/07 che l'art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007, prevedono per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di posti durata annuale, come previsto dal citato art. 3, comma 5, hanno diritto al completamento sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa ed altre classi di concorso.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto.

Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario, per tali aspiranti, cioè per coloro che hanno scelto uno spezzone pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

Si ribadisce infine che gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto part-time non devono essere tenuti in considerazione per il completamento d'orario.

OBBLIGO ACCETTAZIONE POSTI SOSTEGNO ASPIRANTI ABILITATI/SPECIALIZZATI TRAMITE CORSI SPECIALI D.M. 9/2/2005 N. 21

Si rammenta che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni diversamente abili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale pertanto anche a rinuncia su posto comune e comporta l'impossibilità di nomina su tale ultima tipologia di posto.

ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 68/99 (INVALIDI E ORFANI)

Si ritiene utile mettere in evidenza le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette.

1. Innanzitutto è necessario verificare, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le nomine in ruolo disposte per l'a.s.2009/10, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi:7%- Orfani:1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria per classi di concorso, non siano sature;
2. si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tali aspiranti va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti interi disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

3. Le SS.LL. effettueranno le nomine in proporzione alle percentuali previste dalla legge n. 68/99 che prevede per gli invalidi il 7% e per gli orfani l'1%;
4. la graduatoria ad esaurimento, deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99 (sentenze della Corte di Cassazione - in particolare sentenza sez. lavoro n. 19030 dell'11.9.2007- richiamate dal MIUR nelle istruzioni operative allegate al DM n. 73/09 relativo alle nomine in ruolo per l'a.s.2009/10).
5. Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi.

GESTIONE ASPIRANTI INCLUSI IN CODA

Questo ufficio si riserva di fornire specifiche indicazioni in armonia con la direttiva del MIUR di imminente emanazione.

PERSONALE A.T.A

PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI

Il piano delle disponibilità provinciali comprende:

- i posti ad orario intero (vacanti, solo di fatto disponibili compresi quelli derivanti dall'aggregazione di più spezzoni residuati dalla scelta di part-time);
- gli spezzoni residuati dal part - time .

COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

Si ricorda che l'art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Premesso quanto sopra, gli aspiranti, in sede di convocazione, potranno scegliere di stipulare il contratto a tempo determinato ad orario parziale, anche disaggregando posti interi di qualsiasi tipologia (vacanti, solo di fatto disponibili, compresi quelli derivanti dall'aggregazione di più spezzoni residuati dalla scelta di part-time), nel rispetto comunque della disciplina contenuta nell'art. 58 del CCNL del 29.11.2007.

Nello specifico tale articolo prevede che l'orario del posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno.

Di conseguenza non potranno essere stipulati contratti part-time inferiori a 18 ore settimanali. Qualora l'aspirante interessato al part-time scelga una parte di posto compreso tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2010, ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2010 in quanto lo spezzone scelto ha concorso a costituire un posto vacante.

Se invece vengono scelti parti di posti residuati da chi ha già scelto il part-time, trattandosi di posti disponibili solo di fatto, i relativi contratti dovranno essere stipulati fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010)

Gli aspiranti che scelgono di stipulare il contratto a tempo determinato in regime di part-time non hanno titolo al completamento dell' orario.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

COSTITUZIONE POSTI INTERI DERIVANTI DA PART-TIME

Analogamente ai precedenti anni scolastici, e' possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da PART-TIME.

Nel merito si confermano sostanzialmente le indicazioni fornite lo scorso anno scolastico per l'abbinamento di più part-time, e cioè:

- abbinamenti determinati dall'USP, sentiti i dirigenti scolastici per accertarne la compatibilità;
- prioritariamente all'interno della stessa istituzione scolastica;
- tra non più di due scuole;
- abbinando preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale);
- abbinando preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di istituzione scolastica.
- secondo il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.

ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 68/99 (INVALIDI E ORFANI)

Per le assunzioni da disporre a favore dei beneficiari delle categorie protette, si rinvia integralmente a quanto specificato per il personale docente.

^^^ ^^

DELEGA SOTTOSCRIZIONE ATTI INDIVIDUAZIONE DESTINATARI CONTRATTI A T.D.

Com'è noto l'art. 36, comma 1 del D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito in legge 27.2.2009 n. 14, ha fissato al 31 agosto, anziché al 31 luglio, il termine entro il quale gli Uffici territorialmente competenti devono concludere le operazioni di loro competenza, compresa l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante utilizzo delle graduatorie provinciali.

Dal 1° settembre l'individuazione e la nomina dei predetti destinatari è di competenza dei dirigenti scolastici.

Premesso quanto sopra, tenuto conto della consistenza e complessità delle procedure in questione che, peraltro, si svolgono in più sedi, lo Scrivente ritiene opportuno **delegare i dirigenti delle scuole "polo"**, individuati dalle SS.LL., alla sottoscrizione delle proposte di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, **limitatamente alle operazioni che si svolgeranno entro il 31 agosto p.v.**, salvo che le SS.LL. ritengano più opportuno presenziare personalmente alle operazioni in questione.

In tal caso le SS.LL. medesime sono delegate alla sottoscrizione degli atti suindicati, sempre con riferimento alle operazioni che si effettueranno entro il 31 agosto 2009.

Le eventuali operazioni che, per qualsiasi motivo (rinunce tardive, disponibilità successivamente comunicate) dovessero svolgersi oltre tale data e quindi dal 1° settembre 2009 in poi, rientrano invece, come già precisato, nella competenza dei dirigenti scolastici che, pertanto, non necessitano di delega da parte dello Scrivente.

^^^ ^^



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota, anche mediante pubblicazione nei rispettivi siti web.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per ringraziare le SS.LL. e il personale di codesti Uffici per la consueta preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo